



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

17814-23

SENTENZA

/b

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina confermava la sentenza con cui il tribunale di Messina, in data 21.6.2019, aveva condannato Siderova Stanka alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai fatti costituenti il reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., 617 *quinqies*, co. 2, con riferimento all'art. 617 *quater*, co. 4, n. 1), c.p., in rubrica a lei ascritti ai capi a) e b) dell'imputazione.

All'imputata, in particolare, è stato contestato di avere installato, anche in concorso con Georgiev Ivan, presso gli sportelli bancomat delle filiali di Taormina della Banca di Credito Popolare di Pachino e della Banca Unipol, nonché presso lo sportello bancomat situato sulla terrazza pedonale del parcheggio Porta Catania di Taormina, apparecchiature elettroniche, note come "skimmer", in grado di "intercettare e memorizzare, al momento dell'inserimento delle carte di credito e bancomat nello sportello bancomat e della successiva digitalizzazione, i dati riportati sulle carte, nonché i relativi codici pin".

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputata, articolando tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo, la Siderova lamenta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, in quanto entrambe le sentenze dei giudici di merito trattano i diversi episodi contestati alla ricorrente in maniera particolarmente stringata, cumulativa e confusa, senza affrontare, se non apparentemente, il tema della effettiva sussistenza di ogni singolo reato e della riconducibilità di ciascun fatto alla Siderova.

Con particolare riferimento all'episodio dello sportello bancomat della Banca Unipol, rileva la ricorrente la genericità della motivazione, che appare anche manifestamente illogica, in quanto sullo sportello bancomat era stata riscontrata solo l'apposizione di colla, ma non dello "skimmer"; i prelievi sospetti dai conti correnti dei clienti, denunciati dall'istituto di credito, erano stati effettuati tra il 18 e il 19 agosto del 2017, dunque venti giorni prima della presunta apposizione della colla avvenuta l'8 settembre; la colla era stata rinvenuta alle ore 14.30,



mentre le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza avevano consentito di appurare la presenza di un uomo e della Siderova presso il bancomat solo alle ore 17.23, sicché è impossibile che in quel frangente si stesse compiendo il reato in contestazione, senza tacere che costituisce un vero e proprio travisamento della prova sostenere che la Siderova stesse tenendo una condotta attiva consistente nel coprire le telecamere del sistema di sorveglianza con un ombrello, posto che, come si evince dalle immagini acquisite, da un lato, il volto del suo complice non era mai stato coperto dall'ombrello, il cui possesso da parte dell'imputata era giustificato dalla giornata oggettivamente piovosa; dall'altro la ricorrente aveva un atteggiamento disinvolto e disinteressato, affatto focalizzato sul bancomat.

In ordine all'episodio riguardante lo sportello bancomat della Banca Popolare di Pachino, rileva l'imputata come non sia stato specificato il contributo da lei fornito alla commissione del reato, che, a tutto voler concedere, deve ritenersi posto in essere dal coimputato all'insaputa della Siderova, la quale si trovava in sua compagnia a Taormina, perché a lui legato da una relazione sentimentale, ignorando del tutto quali fossero i suoi intenti.

Né va taciuto che l'assunto accusatorio, secondo cui in quell'occasione gli imputati stessero installando uno "skimmer", risulta smentito dal fatto che nessun congegno del genere è stato rinvenuto sullo sportello bancomat di cui si discute, mentre i responsabili dell'istituto di credito hanno riferito alla polizia giudiziaria di non avere notato alcuna anomalia nel funzionamento del proprio bancomat.

Anche con riferimento al terzo episodio in contestazione, la ricorrente lamenta la carenza dell'apparato motivazionale, con riferimento all'insufficienza del riconoscimento dell'imputata, desunta dalle immagini del busto e di parte del tronco della persona immortalata nelle immagini acquisite, nonché alla omessa indicazione del contributo fornito dalla donna alla perpetrazione del reato, che non può certo desumersi dalla sua semplice presenza nel luogo di consumazione del fatto.



Con il secondo motivo di ricorso, l'imputata denuncia vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento in suo favore della circostanza attenuante, di cui all'art. 114, c.p.

Con il terzo motivo di impugnazione, la Siderova eccepisce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 617 *quinqüies*, co. 2, con riferimento all'art. 617 *quater*, co. 4, n. 1), c.p., avendo i giudici di merito erroneamente attribuito all'attività bancaria e, in particolare, a quella consistente nella raccolta del risparmio, una connotazione pubblicistica.

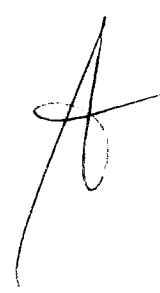
3. Con requisitoria scritta del 3.1.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga rigettato

Con memoria del 17.1.2023, il difensore di fiducia dell'imputata, nel replicare alla indicata requisitoria del pubblico ministero, rileva come, a differenza di quanto sostenuto da quest'ultimo, nessuna violazione del principio dell'autosufficienza risulta configurabile, ribadendo, inoltre, attraverso ulteriori argomentazioni, le doglianze proposte.

3. Il ricorso va rigettato, essendo fondato su motivi, in parte inammissibili, in parte infondati.

4. Inammissibile, in particolare, appare il primo motivo di ricorso.

E invero, trascura l'imputata di considerare il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, condiviso dal Collegio, secondo cui, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, in cui, in definitiva, si risolvono le censure difensive, stante la preclusione per la



Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dalla ricorrente, che si risolve in una mera lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di un'operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. *ex plurimis*, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

A tale proposito va, inoltre, evidenziato che nella fattispecie in esame ricorre un caso di "doppia conforme" posto che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).

Ne consegue che resta preclusa la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per inidonea valutazione delle risultanze processuali (vale a dire il vizio di travisamento della prova, che è quello formalmente dedotto dalla ricorrente), se non quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr. Cass., Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018), circostanza la cui sussistenza non risulta dimostrata nel caso in esame.

I giudici di merito, del resto, hanno reso una motivazione del tutto esente dai denunciati vizi, fondata su di un percorso motivazionale



esaustivo, facendo corretta applicazione dei principi in materia di ragionamento logico-induttivo, tipici della prova logica, elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto, in relazione al quale alcune delle doglianze difensive risultano anche manifestamente infondate (cfr., ex *plurimis*, Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, Rv. 282661; Sez. 4, n. 30229 del 11/05/2021, Rv. 282378).

Al riguardo si osserva che da tempo la giurisprudenza di legittimità ha definito in termini assolutamente convincenti la struttura del reato di cui si discute, evidenziando che integra il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.) la condotta di colui che installi, all'interno del sistema bancomat di un'agenzia di banca, uno scanner per bande magnetiche con batteria autonoma di alimentazione e microchip per la raccolta e la memorizzazione dei dati, al fine di intercettare comunicazioni relative al sistema informatico. Trattandosi di reato di pericolo, non è necessario accertare, ai fini della sua consumazione, che i dati siano effettivamente raccolti e memorizzati (cfr., ex *plurimis*, Sez. 5, n. 36601 del 09/07/2010, Rv. 248430).

In più recenti arresti la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, sottolineato, da un lato, come si debba parlare di pericolo concreto, sicché per la configurazione del reato è necessario accertare la idoneità dell'apparecchiatura installata a consentire la raccolta o memorizzazione dei dati e non che tali operazioni siano state effettivamente eseguite (cfr. Sez. 5, n. 3236 del 22/11/2019, Rv. 278151); dall'altro, che tale delitto è assorbito in quello di frode informatica, di cui all'art. 640 *ter*, c.p., nel caso in cui, installato il dispositivo atto ad intercettare comunicazioni di dati, abbia luogo la captazione, in tal modo trasformandosi la condotta preparatoria e di pericolo, di cui al primo reato, nell'alterazione del funzionamento o, comunque, in un intervento illecito sul sistema informatico, che sono modalità realizzative tipiche della frode (cfr. Sez. 5, n. 42183 del 07/09/2021, Rv. 282169).



Può, in conclusione, sostenersi che il delitto ex art. 617 *quiquies*, c.p., è integrato dalla semplice installazione all'interno di un sistema automatizzato, che consente di effettuare operazioni bancarie mediante tessera magnetica personale (cd. bancomat), di un'apparecchiatura tecnicamente idonea alla raccolta e alla memorizzazione dei dati informatici riservati, inseriti dai fruitori del sistema, senza che sia necessario, per la consumazione della fattispecie, l'effettivo prelievo dei dati, né, a maggior ragione, che tali dati vengano utilizzati attraverso indebiti prelievi sui conti correnti dei risparmiatori.

Se ne deduce l'evidente incongruenza dei rilievi difensivi volti a escludere la sussistenza del reato solo perché i prelievi anomali denunciati dalla Banca Unipol erano stati effettuati prima dell'8 settembre, mentre successivamente a tale data non erano emerse anomalie del genere, ovvero per il mancato rinvenimento dello "skimmer" apposto al bancomat della Banca Popolare di Pachino e, ancora, per la mancata segnalazione da parte dei responsabili di quest'ultimo istituto di credito di anomalie nel funzionamento del proprio bancomat, trattandosi di vicende del tutto estranee alla struttura della fattispecie di cui si discute, inidonee, in ogni caso, a escludere la consistenza del quadro probatorio emerso a carico della ricorrente.

Si osserva, a tale proposito, in relazione all'episodio di cui al capo b), che, come evidenziato dal giudice di primo grado, il 18 settembre 2017 gli agenti operanti avevano rivenuto e sequestrato, presso la postazione bancomat posizionata sulla terrazza pedonale del parcheggio Porta Catania di Taormina, un congegno dotato di "una microcamera" e, nella parte posteriore, di "una pila per l'alimentazione, un circuito integrato e una SD card".

Una volta estratta quest'ultima dal relativo supporto, era stato possibile visionare le immagini in essa contenute, "che avevano ripreso il tastierino numerico della postazione bancomat, relativamente alla giornata del 14 settembre 2017, con inizio registrazione alle ore 13.18 e fine alle ore 22.13: si trattava quindi di una parte dell'apparecchiatura

utilizzata per la captazione dei codici delle tessere bancomat e carte di credito usate per prelevare denaro.

Dall'analisi dei filmati impressi nella predetta SD card si rilevava che la microcamera aveva iniziato a registrare nel momento in cui era stato apposto il congegno e si notavano il busto e parte del tronco di una donna che veniva identificata nella Siderova poiché indossava gli stessi abiti che aveva indosso allorché era stata controllata e foto-segnalata dai poliziotti lo stesso 14 settembre 2017" (cfr. pp. 5-6 della sentenza di primo grado).

Risulta, dunque, dimostrato che nella data del 14 settembre 2019, quando venne controllata in compagnia del Georgiev, l'imputata, il cui riconoscimento si fonda su di un percorso motivazionale dotato di intrinseca coerenza logica, in quanto tale non censurabile in questa sede, era presente presso lo sportello bancomat dell'indicato parcheggio di Taormina, dove era stata installata un'apparecchiatura tecnicamente idonea alla raccolta e alla memorizzazione dei dati informatici riservati, inseriti dai fruitori del bancomat.

Ove, poi, si tenga conto della circostanza, del pari acclarata, che la Siderova e il Georgiev, l'8 settembre 2019, erano stati ripresi, sia dalle videocamere del servizio di sorveglianza della filiale della Banca Unipol, il cui sportello bancomat, in ragione dell'accertata presenza in diverse parti di tracce di colla, risultava essere stato oggetto di un'attività di manomissione, mentre la Siderova "si posizionava in modo tale da tentare di impedire la visuale alle telecamere" e il Georgiev operava sullo sportello bancomat, sia, come rilevato dalla stessa ricorrente, dalle videocamere di sicurezza collocate presso lo sportello bancomat della Banca Popolare di Pachino, che avevano immortalato "l'uomo mentre appone sullo schermo, nella parte superiore, una barra in metallo, dove all'interno è contenuta la microcamera utilizzata per copiare i codici digitali sulla tastiera" (come riportato nella annotazione del commissariato di P.S. di Taormina del 15.9.2017: cfr. p. 5 del ricorso), appare in tutta evidenza come i giudici di merito abbiano fatto buon governo dei principi che governano la prova logica, nel ritenere che, in

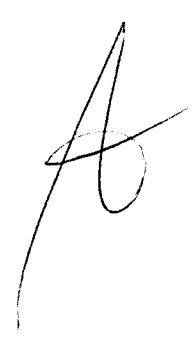


esecuzione di un preordinato disegno criminoso, caratterizzato da quello che appare come un collaudato *modus operandi* della coppia, la Siderova (in uno con il Georgiev, quanto meno con riferimento ai due episodi dell'8 settembre, ma con elevata probabilità anche a quello del 14 settembre), abbia dolosamente installato all'interno dei diversi sportelli bancomat nei pressi dei quali è stata accertata la sua presenza, un'apparecchiatura tecnicamente idonea alla raccolta e alla memorizzazione dei dati informatici riservati, inseriti dai fruitori dei suddetti sistemi.

5. Manifestamente infondato, oltre che generico, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso.

Proprio in ragione della natura del contributo causale alla perpetrazione dei reati per cui si procede fornito dalla ricorrente, come innanzi evidenziato, che non può ritenersi estemporaneo, ma indispensabile e programmato da tempo, collocandosi la Siderova sullo stesso piano del suo complice, sia pure con compiti diversi, essendo riservata a quest'ultimo l'installazione del dispositivo e alla donna la funzione di indispensabile ausilio, appare del tutto condivisibile la decisione della corte territoriale di non riconoscere in favore dell'imputata la circostanza attenuante di cui all'art. 114, c.p., in quanto, come affermato dall'orientamento dominante in sede di legittimità, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114, c.p.), non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, Rv. 254051; Cass., Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, Rv. 274037).

6. Infondato appare, infine, il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, di cui all'art. 617 *quinquies*, co. 2, con riferimento all'art. 617 *quater*, co. 4, n. 1), c.p.,



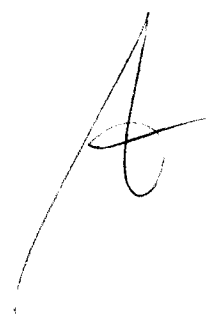
L'imputata, citando anche un precedente della giurisprudenza di legittimità, eccepisce la natura meramente privatistica dell'attività di raccolta del risparmio svolta dal sistema bancario, che, pertanto, non può essere equiparabile a un servizio di pubblica utilità.

Ritiene il Collegio che le osservazioni difensive non colgano nel segno.

Ove si tenga presente che l'intercettazione resa possibile dal congegno in precedenza indicato implica l'indebito inserimento di un terzo in comunicazioni riservate, traendo indebita conoscenza delle stesse (cfr. Sez. 5, n. 3252 del 05/12/2006, Rv. 236035), appare evidente come la violazione del diritto alla riservatezza dei titolari delle tessere magnetiche, attraverso le quali è possibile effettuare operazioni bancarie con relativo addebito sul proprio conto corrente, dunque sui propri risparmi, interferisca direttamente in senso negativo sull'attività di raccolta del risparmio tipica delle banche.

La circostanza aggravante di cui si discute è prevista dall'art. 617 *quinquies*, co. 2, c.p., che si limita a rimandare al contenuto del quarto comma dell'art. 617 *quater*, c.p., secondo cui "I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".

La corte territoriale, nel rigettare sul punto le osservazioni critiche dell'appellante, rilevava, con motivazione invero stringata, come condividesse l'impostazione del giudice di primo grado, che ha ritenuto integrata la circostanza aggravante di cui si discute sul presupposto della connotazione pubblicistica rivestita dall'attività di raccolta del risparmio, in quanto per legge direttamente e univocamente finalizzata al perseguimento di primari interessi, sicché gli istituti di credito, che



tale attività svolgono, devono ritenersi imprese esercenti un servizio di pubblica utilità (cfr. p. 5 della sentenza di primo grado).

Orbene, non ignora il Collegio, che il tema della natura privatistica o pubblicistica dell'impresa bancaria ha nel corso degli anni assunto un particolare rilievo anche in sede penale, in modo particolare nella materia dei delitti contro la pubblica amministrazione.

Se in un primo momento, collocabile temporalmente all'inizio degli anni ottanta del secolo scorso, l'attività di raccolta del risparmio e di erogazione del credito era stata considerata servizio pubblico in senso oggettivo, per cui i privati legittimati a svolgerla erano considerati incaricati di un pubblico servizio (cfr. Sez. U. 10.10.1981, Carfi), a diverse conclusioni la giurisprudenza di legittimità giunse dopo che l'art. 1, del d.p.R. 27.6.1985, n. 350, emanato per effetto della legge delega 5.3.85, n. 74, al fine di dare attuazione alla direttiva n. 780 del 12.12.87 del Consiglio delle Comunità europee, statui che l'attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito ha carattere di impresa, indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli enti che la esercitano.

Si stabilì, pertanto, che la normale attività bancaria di raccolta del risparmio fra il pubblico e di esercizio del credito in un libero mercato concorrenziale, svolta da enti creditizi sia privati che pubblici, non comporta l'attribuzione a chi la esercita della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. È sottoposta invece al diritto pubblico l'attività degli enti creditizi pubblici che esula dalla gestione economica come quella che concerne la costituzione o l'estinzione dell'ente, il funzionamento dei suoi organi statutari, l'esercizio dei poteri di organizzazione, l'amministrazione degli utili. Sono pubblicistiche anche quelle funzioni collaterali che gli enti creditizi pubblici e privati svolgono in campo monetario, valutario, fiscale e finanziario, in sostituzione di enti pubblici non economici nella veste di banche agenti o delegate. Nella sfera del "pubblico" devono farsi rientrare anche i crediti agevolati e in genere tutti i "crediti di scopo legale" che gravano sulla finanza pubblica, sono normalmente erogati con un provvedimento



pubblico di natura concessoria o autorizzatoria a destinatari, e secondo presupposti, stabiliti per legge e sono gestiti da istituti speciali o da sezioni speciali di normali istituti che vigilano perché il credito abbia la destinazione voluta dall'ente finanziatore (cfr. Sez. U, n. 8342 del 23/05/1987, Rv. 176404, Tuzet).

Principi ribaditi successivamente da un altro arresto del Supremo Collegio, secondo cui l'ordinaria attività bancaria, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'ente che la esercita, è un'attività di natura privata e, conseguentemente, agli operatori bancari, quando esplicano la normale attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, non sono riferibili le qualificazioni soggettive di cui agli artt. 357 e 358, c.p. (cfr. Sez. U., n. 9863 del 28/02/1989, Rv. 181788, Vita).

Tali principi conservano tutt'oggi la loro validità e di essi si trova applicazione in tempi più recenti, come ad esempio nell'arresto con cui si è affermato che, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, la qualifica di incaricato di pubblico servizio del dipendente di un istituto di credito presuppone l'esercizio in concreto di poteri certificativi e, in generale, di tipo amministrativo, non potendo essere desunta, in ragione del rapporto di dipendenza, dai poteri pubblicistici che, con riferimento a determinati servizi monetari, fiscali e finanziari, competono alla banca. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna emessa nei confronti di un bancario, addetto all'istruttoria delle pratiche di finanziamento gestite in concessione, trattandosi di attività di natura meramente preparatoria, destinata ad inserirsi in un rapporto finanziario oramai connotato in senso privatistico: cfr. Sez. 6, n. 35261 del 15/03/2021, Rv. 281983).

Ovvero in una decisione di questa Sezione, in cui, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, co. 1, n. 7), c.p., si è escluso che la banca possa considerarsi quale stabilimento pubblico, trattandosi di un ente privato che esercita un'attività commerciale destinata alla produzione di un servizio (cfr. Sez. 5, n. 13067 del 28/10/2015, Rv. 266183).



Siffatto orientamento, tuttavia, ai fini che qui interessano, va coordinato con la previsione dell'art. 359, c.p., e, in particolare, con la disposizione di cui al n. 2) di tale norma, secondo cui, agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità i privati che, pur non esercitando una pubblica funzione o un pubblico servizio, "adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione".

Come si è affermato in dottrina, la nozione di servizio di pubblica necessità è definita dalla menzionata disposizione normativa con riferimento a dati di carattere oggettivo, trattandosi di un'attività di natura privata, esercitata da soggetti privati per conto e in nome proprio, svincolata, dunque, da collegamenti soggettivi con la pubblica amministrazione, ma caratterizzata dalla presenza d un interesse pubblico, che essa soddisfa, determinandone la sottoposizione a controllo da parte dello Stato.

In questi sensi si sono espresse anche le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte, evidenziando come, ai fini della legge penale, l'attività di assicurazione del rischio di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti rientra tra i servizi di pubblica necessità, in quanto la sua qualificazione in tal senso ad opera della legge 24 dicembre 1969 n. 990, che prevede come obbligatoria la stipulazione dei relativi contratti sia per gli utenti sia per le imprese di assicurazione autorizzate, soddisfa *a fortiori* il requisito, richiesto dall'art. 359 n. 2, c.p., del provvedimento amministrativo di dichiarazione di pubblica necessità del servizio (cfr. Sez. U, n. 18056 del 24/04/2002, Rv. 22140, Panarelli e altro).

Nella giurisprudenza di legittimità, peraltro, si è chiarito che l'atto della pubblica amministrazione che qualifica l'attività del privato come servizio di pubblica necessità, ai sensi dell'art 359 n 2), c.p., è identificabile nello stesso provvedimento di autorizzazione, nel quale è implicito il riconoscimento della natura di pubblica necessità dell'attività autorizzata (cfr. Sez. 5, n. 4104 del 02/04/1981, Rv. 148701).



In questa prospettiva non appare revocabile in dubbio che l'attività bancaria di raccolta del risparmio, pur non essendo una pubblica funzione o un pubblico servizio, ai sensi degli artt. 357 e 358, c.p., va qualificata, ai sensi dell'art. 359, n. 2), c.p., come un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione, trattandosi di un'attività di natura privata, esercitata in regime di diritto privato da soggetti privati come gli istituti di credito, in forma di impresa, che, tuttavia, corrisponde a un interesse pubblico e, per tale ragione, è sottoposta a controllo da parte dello Stato, attraverso la Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, appartenente alla categoria degli enti pubblici non economici (cfr. Sez. U civili, n. 4390 del 26/07/1984, Rv. 436295), cui compete l'esercizio di poteri tipicamente autorizzativi.

Ciò si evince con assoluta chiarezza dalla disciplina di rango primario contenuta nel Testo Unico Bancario (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385), che, dopo avere individuato nella raccolta del risparmio tra il pubblico e nell'erogazione del credito le attività essenziali dell'impresa bancaria, riservata in via esclusiva alle banche iscritte in apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, (art. 10), fornendo anche la nozione specifica di raccolta del risparmio (art. 11), prevede espressamente che l'attività bancaria può essere svolta solo sulla base di autorizzazione rilasciata dalla Banca Centrale Europea, in presenza delle condizioni tassativamente previste dallo stesso Testo Unico, su proposta della Banca d'Italia, che può anche negare l'autorizzazione ovvero proporre la revoca dell'autorizzazione in precedenza concessa, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza sul sistema bancario (art. 14).

Il proposto motivo di ricorso va, pertanto, rigettato dovendosi ritenere l'attività di raccolta del risparmio, tipica delle banche, un servizio di pubblica necessità, penalmente rilevante ai sensi dell'art. 617 *quater*, co. 4, n. 2), c.p.

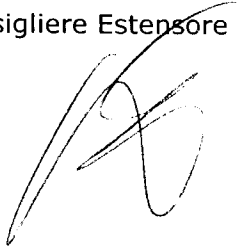
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

1
-
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 23.1.2023.

Il Consigliere Estensore



Il Presidente

